

sospeso il procedere contro un accusato perchè si trovò essere stata ommessa una circostanza nel proclama (1). Nelle filze criminali 1714 trovasi che un proclama proposto quattro volte sotto diverse forme in una sera e ballottato quindi fino a venti volte, cadde nè fu proceduto più oltre (2).

Accettato il *Procedere* e venuto il reo nelle mani della giustizia, delegavasi un Collegio criminale composto dell'Avogadore, d'un consigliere e di due decemviri ad esaminarlo (3), coll'obbligo di presentare fra quindici giorni al più tardi il processo (4). Un notaio era destinato a mettere in iscritto le accuse, un altro registrava le difese (1626 gen. 15) (5): i nomi dei detenuti erano notati in apposito libro (6).

L'interrogatorio seguiva ordinariamente all'oscuro, affinchè le tenebre ispirassero più terrore e raccoglimento all'accusato. Per concedere l'esame alla luce, richiedevansi cinque sestî dei voti. Un accusato avvolto in un processo di ratto (1605), interrogato, domanda tempo a pensarci, e gli si assegnano tre giorni: ricomparso al tribunale dice voler essere più al largo, l'oscurità spaventarlo, confondergli le idee e gli vien concessa la luce (7).

Adoperavasi secondo il costume del tempo la tortura (8); l'imputato poteva citar testimoni e questi erano in-

(1) *Capitolare Cons. X.*

(2) *Rubriche del Capitolare Cons. X.*

(3) Muazzo. *Hist. del governo della R. P.*

(4) 10 nov. 1612, 26 nov. 1677.

(5) *Capitolare N. 78.*

(6) 17 settembre 1639, *Capitolare Consiglio de' X.*

(7) Processi nell'Archivio.

(8) Si praticò più o meno secondo i tempi fino all'ultimo secolo: pochissime essendo le leggi sul proposito operavasi per consuetudine e per pratica. Cessò in Venezia prima ancora dell'opera del Beccaria. La confessione ottenuta per la tortura non era valida se non era confermata 24 ore dopo con giuramento. Fasc. XXXV, min. e Rossi presso il cav. Cicogna.